Il chiarimento dall'Agenzia delle entrate sui benefit in sostituzione del premio monetario

Welfare, esenzione immediata

Vantaggi dal momento della scelta, non della fruizione

DI GIANPAOLO SBARAGLIA ED ENRICO PARTENÒ RADDUSA*

I benefit in sostituzione del premio monetario si considerano percepiti e, dunque, esenti da Irpef, quando il lavoratore effettua la loro scelta sulla piattaforma welfare e non quando ne fruisce materialmente. Questa la principale novità contenuta nella risposta n. 212 del 2019 resa dall'Agenzia delle entrate. Il caso nasce da un interpello presentato da un istituto di credito che ha chiesto chiarimenti sull'introduzione di un piano di welfare legato alla produttività ed attuato mediante una piattaforma informatica. Più in particolare, una volta raggiunto l'obiettivo indicato nel contratto di secondo livello, il lavoratore aveva la possibilità di convertire in tutto in parte il premio monetario in welfare aziendale e, nello specifico, versamenti in previdenza complementare e assistenza sanitaria, rimborsi per spese e aventi opere e servizi a carattere socio assistenziale in suo favore e a favore del coniuge e suoi familiari, buoni spese e carburante nei limiti di euro 258,23, nonché in abbonamento al trasporto pubblico locale. Scelta la sostituzione in welfare, veniva assegnato al lavoratore un «bugdet figurativo» pari al valore del premio da poter fruire in detti benefit. A questo punto, il principale quesito aveva ad oggetto il momento di effettiva sua percezione e, quindi, il corretto trattamento fiscale. Sul punto, si segnala che, dal 2016, con la legge n. 208/2015, raggiunto il risultato, il premio di produttività è tassato con imposta sostitutiva al 10% per un ammontare massimo annuo di euro 3 mila e rivolto a titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80 mila. Inoltre, l'art. 1, comma 184, prevede che, su scelta del lavoratore, il premio cash possa essere convertito in benefit, ex art. 51, commi 2, 3, ultimo periodo, e 4, Tuir, con la particolarità che si applicano le esenzioni per questi previste. Venendo al caso di specie, l'Amministrazione ha precisato che il momento di effettiva percezione del benefit da parte del lavoratore è quanto questo ha operato la scelta del servizio welfare sulla piattaforma, indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio o acquisizione del bene. Lo stesso criterio si applica quando il datore di lavoro provveda al versamento di contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria. La risposta dell'Amministrazione appare coerente con la ratio sottesa ai criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Infatti, le somme e i valori (benefit) si considerano percepiti allorquando questi entrano nella «disponibilità giuridica» del lavoratore, a nulla rilevando la successiva fruizione del benefit (cfr. cm n. 326/1997). Tale conclusione appare coerente con un precedente chiarimento reso sempre dall'Amministrazione in tema di voucher che indicano un benefit (art. 51, comma 3-bis, Tuir, art. 6, dm 25 marzo 2016). In tale caso, il benefit sotteso al voucher si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. 5/2018). Infine, sempre nella risposta n. 212 del 2019, è stato precisato che nell'ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore costituiscano per quest'ultimo un onere detraibile o deducibile, il momento in cui il datore di lavoro le rimborserà rileverà ai fini della compilazione, da parte di quest'ultimo quale sostituto d'imposta, dell'apposita sezione della Certificazione unica riservata ai «rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione» ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

**** avvocati, studio legale Acta***

© Riproduzione riservata

Pagina a cura di
ANPIT
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'INDUSTRIA E IL TERZIARIO
SEDE NAZIONALE:
VIA GIACOMO TREVIS 88 - 00147 ROMA TEL. 06/45675950 INFO@ANPIT.IT SEGRETERIA@ANPIT.IT
WWW.ANPIT.IT

Nuove prospettive per agenti e consulenti

Occorre un urgente ripensamento complessivo delle tutele e della cornice normativa e regolamentare relativa alle professioni dell'agente di commercio e del consulente finanziario. Due categorie con caratteristiche ben distinte ma legate dal fatto di versare entrambe i contributi previdenziali all'Enasarco. Sono circa 250 mila gli operatori sul territorio nazionale, che svolgono un ruolo fondamentale all'interno del «sistema Italia», intermediando i primi circa il 70% del pil nostrano e svolgendo una delicatissima opera di raccolta e gestione del risparmio i secondi. Questo è quanto sta emergendo a margine degli incontri organizzati sull'intero territorio nazionale (finora a Milano, Firenze, Modena, Foggia, Roma, Caltanissetta, Pisa, e nei prossimi mesi sono già in calendario una altra ventina di appuntamenti) da Federagenti, Fiarc-Confesercenti e Anasf, le prime due associazioni di categoria degli agenti e intermediari del commercio e la terza associazione di riferimento dei consulenti finanziari. Partendo dalla premessa che la crisi economica globale dell'ultimo decennio e la mancanza di interventi di sostegno a favore delle categorie rappresentate ha portato in tale periodo a lasciare l'attività circa 50 mila tra agenti e consulenti, forte è stato il richiamo alle Istituzioni affinché l'apparato statale sia in grado di sostenere anziché vessare e la richiesta di maggiore semplificazione e di meno burocrazia. Da troppi anni infatti si chiedono inutilmente incentivi fiscali, prestazioni a sostegno del reddito ed interventi per incentivare l'ingresso alle professioni, altrimenti messe in pericolo anche da nuove formule di intermediazione. Ciò vale ad esempio, con particolare riferimento agli agenti e rappresentanti, per il fenomeno dell'e-commerce, che andrebbe urgentemente regolamentato in maniera differente per evitare che a pagarne le spese siano i lavoratori, di fatto scavalcati nel rapporto tra l'azienda produttrice – che vende tramite Internet – e il cliente finale. Ma non c'è solo questo. Le tre associazioni convengono sul fatto che occorra intervenire sia sulla contrattazione collettiva di categoria che da un punto di vista normativo per definire esattamente e in modo inequivocabile la figura dell'agente e del consulente. Sul primo punto, gli Accordi economici collettivi di categoria non sono più attuali e non sono più in grado di governare i notevoli cambiamenti intervenuti nell'intermediazione degli ultimi anni. Inoltre è opinione comune che gli Aec non debbano essere più orientati unicamente alla gestione del «fine rapporto», bensì alla sua durata complessiva in una ottica paritetica e non di subalternità rispetto al preponente. In relazione al secondo aspetto, una definizione normativa univoca di tali figure risolverebbe tutta una serie di questioni ad oggi inevase, basti pensare ad esempio all'annoso problema del cosiddetto monomandatario di fatto (sentito in particolare dai consulenti finanziari, ma anche dagli agenti di commercio) che costringe il lavoratore a ricevere una minore contribuzione Enasarco da parte del preponente. Proprio in relazione alla previdenza di settore, Federagenti, Fiarc-Confesercenti ed Anasf hanno recentemente siglato un accordo per presentarsi in una lista unitaria alle prossime elezioni Enasarco che si terranno ad aprile 2020. Le tre associazioni, che mai in precedenza hanno guidato l'ente che ha appena compiuto 80 anni, si candidano a farlo oggi con notevoli prospettive di successo per dar corso a quelle riforme chieste finora inutilmente a gran voce dagli iscritti.

© Riproduzione riservata

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf